AULA 'A'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

01965/16 - 2 FEB. 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

R.G.N. 18658/2011

Cron. 1965

Rep.

Ud. 15/10/2015

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente -

Dott. PIETRO VENUTI - Consigliere -

Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere -

Dott. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere -

Dott. PAOLA GHINOY - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18658-2011 proposto da:

R - S.P.A. C.F.

X , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocati RENATO SCOGNAMIGLIO, CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, PIERLUIGI LAX, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

2015

3847

- ricorrente -

contro

AL C.F. X ;

CASSAZIONE.net

- intimata -

Nonché da:

AL C.F. X , elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo studio degli avvocati D'AMATI, rappresentata e difesa dagli avvocati DOMENICO D'AMATI, GIOVANNI NICOLA D'AMATI, CLAUDIA COSTANTINI, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

R S.P.A. C.F. X ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 811/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2010 R.G.N. 9918/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2015 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l'Avvocato PORCELLI VINCENZO per delega SCOGNAMIGLIO RENATO;

udito l'Avvocato COSTANTINI CLAUDIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato.

CASSAZIONE.net

Svolgimento del processo

Con sentenza del 25/1 – 12/7/2010, la Corte d'appello di Roma ha rigettato sia l'impugnazione principale che quella incidentale proposta, rispettivamente, dalla società R s.p.a. e da AL avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale capitolino che aveva riconosciuto a quest'ultima il diritto, a decorrere dal giugno del 1997, alla qualifica ed al trattamento economico di capo redattore.

Nel rigettare l'appello principale della società radiotelevisiva la Corte territoriale ha spiegato che le risultanze istruttorie avevano confermato che la A coordinava una struttura redazionale, oltre a curare il rapporto diretto con la direzione ed il coordinamento delle attività di utilizzo delle tecnologie.

La Corte ha, invece, respinto l'appello incidentale della lavoratrice, volto al riconoscimento della cosiddetta indennità di "line", avendo ritenuto generiche le relative allegazioni.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la R s.p.a. con sei motivi.

Resiste con controricorso LA che propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo.

Le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

1. Col primo motivo la ricorrente principale deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare, in sede di ricostruzione dei contenuti della qualifica rivendicata dalla A , la norma collettiva di cui all'art. 11 lett. f) del CCNLG nel suo chiaro tenore letterale, oltre che gli elementi desumibili dall'interpretazione sistematica della predetta clausola e di quella che definisce i tratti della qualifica di

CASSAZIONE.net

capo servizio, vale a dire la norma di cui all'art. 11 lett. d) del citato accordo collettivo.

La ricorrente, dopo aver richiamato le declaratorie di cui alle lettere d) e f) dell'art. 11 del contratto collettivo di lavoro giornalistico, concernenti, rispettivamente, le qualifiche di capo servizio e di capo redattore, incentra l'attenzione sulla portata della espressione "attività di servizi della redazione centrale" contenuta nella definizione della figura del capo redattore, rappresentando che la stessa implica un'attività tendenzialmente stabile che non consente di equipararla alla nozione di "rubrica di approfondimento delle notizie" che, secondo la tesi della lavoratrice, avallata dalla Corte di merito, poteva essere ricondotta nell'alveo della superiore qualifica rivendicata.

Quindi, secondo la tesi difensiva dell'azienda radiotelevisiva, la Corte d'appello avrebbe violato il criterio di interpretazione letterale della suddetta norma del citato contratto collettivo per aver sovrapposto al piano della obiettiva rilevanza delle attività redazionali oggetto di coordinamento, ad opera della figura del capo redattore, un criterio imperniato sulla qualità dell'attività delle rubriche radiotelevisive in nessun modo considerato dalla clausola contrattuale in esame. Inoltre, anche a voler ritenere ammissibile un'equiparazione dei servizi alle rubriche, il dato letterale della clausola collettiva concernente la qualifica del capo redattore impedirebbe di ravvisare nella conduzione e cura di una singola rubrica il coordinamento dell'attività dei servizi della redazione centrale. Aggiunge la ricorrente principale che anche alla luce di una interpretazione complessiva o sistematica delle disposizioni collettive di riferimento si perviene alla conclusione che la responsabilità di un singolo servizio redazionale a carattere continuativo determina il riconoscimento della qualifica di capo servizio, mentre l'attribuzione di quella di redattore capo presuppone il coordinamento dell'attività di più servizi della redazione centrale o dell'ufficio di corrispondenza.

CASSAZIONE.net

2. Col secondo motivo del ricorso principale è lamentata la violazione o falsa applicazione dell'art. 11, lett. d) e f) del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico 1997/2000, in quanto è censurata la parte della decisione impugnata in cui è stato ritenuto sussistente il diritto alla qualifica di capo redattore pur nell'assenza del presupposto del coordinamento dell'attività dei servizi della redazione centrale, essendo stata giudicata equiparabile, in modo erroneo, la cura di una singola rubrica, idonea a fondare la qualifica di capo servizio, al coordinamento dei servizi, indispensabile per il riconoscimento della qualifica di capo redazione, ed essendo stata reputata irrilevante la circostanza per la quale colui che rivendica la qualifica di capo redattore debba essere sovraordinato a più capi servizio.

3. Col terzo motivo è lamentata la carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine al fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla individuazione dei tratti della qualifica di capo redattore.

Si reitera, nella forma del vizio di motivazione, la contestazione inerente la rilevata erroneità della pretesa equiparazione tra il termine "servizi", riferito dalla declaratoria contrattuale al profilo di stabile organizzazione del lavoro redazionale, a quello di "rubrica", che evoca, invece, un momento particolare dello stesso tipo di lavoro. Si richiama, altresì, l'attenzione sul fatto che la A aveva la responsabilità di una sola rubrica e che era stata svilita la rilevanza sia del presupposto della sovraordinazione del capo redattore a più capi servizio, sia del requisito del coordinamento dell'utilizzo delle tecnologie.

4. Attraverso il quarto motivo, dedotto per violazione o falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ., si contesta la rilevanza data, ai fini del riconosciuto inquadramento superiore, alla prassi aziendale dedotta dalla A , secondo la quale i responsabili delle rubriche dei vari tipi avevano qualifica e trattamento almeno di capo redattore.

CASSAZIONE.net

5. Col quinto motivo ci si duole della carenza o contraddittorietà della motivazione sul fatto controverso e decisivo per il giudizio rappresentato dalla asserita prassi secondo la quale i responsabili delle rubriche avrebbero avuto almeno la qualifica di capo redattore, facendosi presente che si era provveduto a contestare tempestivamente l'esistenza stessa di una tale prassi.

6. Col sesto motivo è denunziata la nullità della sentenza impugnata o del procedimento per mancata pronuncia sulla questione ritualmente proposta in appello in ordine alla eccepita erroneità della individuazione della decorrenza della qualifica superiore nel mese di giugno del 1997.

Osserva la Corte che i primi cinque motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione essendo ad essi sottesa, seppur sotto diversi aspetti, la stessa questione del contestato inquadramento.

Tali motivi sono infondati.

Anzitutto, questa Corte ritiene condivisibile l'interpretazione lata della clausola di cui alla lettera f) dell'art 11 del contratto collettivo di lavoro giornalistico fornita dai giudici d'apello, in quanto la dicitura "attività dei servizi" in essa inserita, con riferimento alla descrizione dell'attività di capo redattore, è talmente ampia da impedire di ritenere che si siano volute escludere dal novero dei servizi anche le rubriche di approfondimento delle notizie diffuse nel corso dei notiziari e dei telegiornali che rappresentano, per la loro particolare qualità, un momento altrettanto significativo di quello del loro confezionamento, trattandosi, in ultima analisi, della stessa materia oggetto di divulgazione per mezzo dei sistemi radiotelevisivi.

Finisce, in tal modo, per perdere significato il tentativo della difesa della ricorrente principale di voler operare la distinzione tra le due qualifiche in gioco sulla base della asserita contrapposizione tra attività tendenzialmente stabile dei servizi e momento produttivo temporaneo della rubrica, trattandosi, oltretutto, di un criterio non indotto dalla lettura della norma collettiva in esame.

CASSAZIONE.net

Ma a ben vedere anche la locuzione "coordinamento dei servizi", tanto valorizzata dalla ricorrente principale, non può essere intesa al punto tale da potersi escludere che nel novero dei servizi da coordinare siano comprese le strutture redazionali preposte a specifici settori informativi aventi una loro autonoma rilevanza come le rubriche di approfondimento informativo.

Per quel che riguarda, invece, la dedotta questione della sovraordinazione si osserva che la difesa dell'azienda non censura in modo specifico la parte della motivazione in cui è posto adeguatamente in rilievo che le risultanze istruttorie avevano confermato che la A coordinava una struttura redazionale e curava il rapporto diretto con la direzione, oltre che il coordinamento dell'utilizzo delle tecnologie.

Infine, quanto alla contestata esistenza di una prassi aziendale sul fatto che i responsabili delle rubriche ricevevano il trattamento economico dei capo redazione, si rileva che la Corte territoriale, che ne ha accertato in punto di fatto la sussistenza, l'ha considerata esclusivamente come elemento interpretativo concorrente all'esegesi, favorevole alla lavoratrice, della norma collettiva oggetto di disamina.

D'altra parte questa Corte ha già avuto occasione di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 9899 del 6/10/1993) che "il diritto del lavoratore subordinato alla qualifica corrispondente alle mansioni svolte (ex art. 2103 cod. civ.) può fondarsi anche sull'esistenza di una prassi aziendale relativa all'assegnazione di un inquadramento ai lavoratori addetti a determinate mansioni, in deroga alle previsioni del contratto collettivo."

In precedenza si era anche precisato (Cass. Sez. L, n. 7766 del 21/10/1987) che "il diritto del lavoratore subordinato alla qualifica corrispondente alle mansioni svolte (ex art. 2103 cod. civ. -) può fondarsi anche sull'esistenza di una prassi aziendale, intesa come comportamento uniforme e costante del datore

CASSAZIONE.net

di lavoro in ordine al tipo di inquadramento dei lavoratori addetti ad identiche mansioni. (V 2521/87, mass n 451670)."

A tal riguardo occorre evidenziare che l'utilizzazione del criterio complementare della prassi aziendale discende direttamente dal ricorso al canone ermeneutico legale di cui all'art. 1363 cod. civ. sull'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali.

Si è, infatti, affermato (Cass. Sez. Lav. n. 11834 del 21/5/2009) che "nell'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune un ruolo preminente e del tutto particolare deve essere assegnato alla regola di cui all'art. 1363 cod. civ., stante la natura complessa e particolare dell'"iter" formativo della contrattazione sindacale, la non agevole ricostruzione della comune volontà delle parti contrattuali attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, l'articolazione della contrattazione su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e complessità della materia trattata in ragione dei molteplici profili della posizione lavorativa (con ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private, quali preamboli, premesse, note a verbale, ecc.), il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi."

Infine, quanto all'ultimo motivo di censura mosso per l'omessa pronunzia in ordine alla tematica della decorrenza del diritto dal mese di giugno del 1997, si rileva semplicemente che tale vizio non sussiste, essendo ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata un implicito rigetto della stessa questione.

Invero, la Corte territoriale, dopo aver dato atto della richiesta della A di vedersi riconosciuto il diritto dal giugno del 1997, richiesta motivata dal fatto di aver ricevuto con ordine di servizio del 26 gennaio 1997 del direttore del TG la responsabilità della rubrica denominata " E ', andata in onda fino alla fine di giugno di quello stesso anno, ha posto in evidenza che non erano emersi elementi

CASSAZIONE.net

per ritenere che la conduzione di tale rubrica avesse caratteristiche diverse dalla successiva rubrica denominata " S " e che una specifica differenziazione non era asserita neppure dall'appellante azienda che nemmeno aveva mosso specifiche contestazioni a quanto prospettato dalla lavoratrice con riferimento alla suddetta rubrica.

Al riguardo si è affermato (Cass. Sez. 3, n. 19131 del 23/9/2004) che "non è configurabile il vizio di omessa pronuncia (art. 112, cod. proc. civ.) quando una domanda non espressamente esaminata debba ritenersi rigettata - sia pure con pronuncia implicita - in quanto indissolubilmente avvinta ad altra domanda che ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico - giuridico, che sia stata decisa e rigettata dal giudice" (nello stesso senso v. anche Cass. Sez. 2, n. 10001 del 24/6/2003).

Pertanto il ricorso principale va rigettato, mentre resta assorbito quello incidentale della lavoratrice che è stato proposto solo in via condizionata.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente principale e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 3000,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 15 ottobre 2015

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Dr. Umberto Berrino — dr. Giovanni Amoroso

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria
oggi, - 2 FEB. 2016
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

CASSAZIONE.net